



COMUNE DI TRADATE

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
(art. 3, comma 1, lettera d) del DL 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012)

Titolo I Disposizioni Generali

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il sistema dei controlli interni del Comune di Tradate, in attuazione di quanto previsto dagli articoli da 147 a 147-quinquies del d.lgs. n. 267/2000.
2. Le disposizioni inerenti il controllo di gestione costituiscono norme sostitutive delle previsioni contenute nel Regolamento di contabilità.
3. Le disposizioni inerenti il controllo strategico, il controllo sulle società partecipate, il controllo sulla qualità dei servizi entreranno in vigore a far data dal 1.1.2015.

Art. 2 (Definizioni)

1. Nelle disposizioni del presente regolamento si intendono:
 - a) per "Amministrazione", il Comune di Tradate;
 - b) per "controllo di regolarità amministrativa", il controllo sulla regolarità degli atti amministrativi in funzione della coerenza con il quadro normativo, economico e gestionale di riferimento per l'Amministrazione;
 - c) per "controllo di regolarità contabile", il controllo sulla regolarità degli atti di spesa o con effetti contabili in rapporto al bilancio dell'Amministrazione;
 - d) per "controllo di gestione", il controllo volto a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - e) per controllo sugli equilibri finanziari il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità.
 - f) per "controllo sulla qualità dei servizi" la misurazione della soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati.
 - g) per "controllo strategico", la rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi strategici predefiniti nei programmi dell'Amministrazione, con particolare riferimento alla verifica dello stato di attuazione dei programmi secondo le linee programmatiche per il mandato amministrativo presentate dal Sindaco e approvate dal Consiglio, nonché alla verifica dell'attuazione complessiva dei programmi inclusi nella Relazione Previsionale e Programmatica;
 - h) per "controllo sugli organismi partecipati", le attività di verifica, anche attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente, sia di natura societaria che con altra configurazione.

Art. 3
Principi di riferimento per il sistema dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni disciplinato dal presente regolamento è ispirato ai seguenti principi:

- a) tempestività delle attività di controllo;
- b) flessibilità dei modelli organizzativi e delle metodologie di verifica;
- c) adeguamento costante, attraverso gli atti di organizzazione e di definizione delle metodologie, del sistema stesso all'evoluzione dei quadri e delle normative di riferimento;
- d) efficacia sostanziale delle attività di controllo;
- e) completezza e correttezza delle informazioni acquisite e gestite.

Art. 4
Criteri organizzativi

1. Le disposizioni inerenti l'organizzazione contenute nel presente regolamento, anche quando riferite alle specifiche previsioni di natura organizzativa riportate negli articoli da 147 a 147-quinquies del d.lgs. n. 267/2000 o in altre disposizioni di legge espressamente richiamate, costituiscono criteri generali di organizzazione.

2. L'organizzazione del sistema dei controlli interni è sviluppata dall'Amministrazione mediante disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, atti di macro-organizzazione e piani riconducibili alla competenza della Giunta, nonché mediante atti di micro-organizzazione e di sviluppo operativo o metodologico adottati dal Segretario Generale e dai Responsabili di servizio.

Titolo II
I Controlli Preventivi

Art. 5
Il controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. L'Amministrazione sottopone a controllo i processi formativi degli atti amministrativi e gestionali, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. L'attività di controllo è riferita alla fase di formazione degli atti

Art. 6
Il controllo preventivo di regolarità contabile

1. L'Amministrazione sottopone a controllo i processi formativi degli atti amministrativi e gestionali incidenti sul bilancio, sia in termini di spesa che di

entrata, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa con particolare riferimento ai procedimenti contabili ed economico-finanziari.

2. L'attività di controllo è riferita alla fase di formazione degli atti ed è inerente ai processi di gestione del bilancio, con particolare riguardo alla gestione delle spese e delle entrate.

Art. 7

Modalità del controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000.

2. Il parere di regolarità amministrativa negativo deve essere motivato ed indicare le norme di legge o di regolamento che si presumono violate.

Art. 8

Modalità del controllo preventivo di regolarità contabile

1. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. I pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione sono formati e rilasciati secondo quanto previsto dall'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000.

3. Il parere di regolarità contabile negativo deve essere motivato ed indicare le norme di legge o di regolamento che si presumono violate.

4. Sono esclusi dalla sottoposizione al parere di regolarità amministrativa e di regolarità contabile i meri atti di indirizzo, da intendersi come direttive della Giunta finalizzate a specificare o integrare elementi riportati nel Piano esecutivo di gestione, non comportanti riflessi diretti o indiretti sulle dinamiche economico-finanziarie dell'ente.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 151, comma 4) del d.lgs. n. 267/2000.

5. Il responsabile di servizio che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e

con le regole di finanza pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/1999, inserendo nel testo dell'atto specifica attestazione ed una tabella sintetica, descrittiva della programmazione del versamento dei corrispettivi, mediante resa effettiva della disponibilità delle risorse al soggetto titolare del credito.

Art. 9

Strumenti di reportistica dei risultati dei controlli preventivi e soggetti referenti dei risultati

1. I responsabili di servizio ed il responsabile del servizio finanziario formano mensilmente un rapporto sintetico sulle principali problematiche rilevate nell'ambito dei controlli preventivi sulla formazione degli atti.

2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso al Segretario Generale, al fine di consentire:

a) l'adozione di specifiche misure, anche in relazione ai procedimenti amministrativi, finalizzate a correggere o rimuovere le problematiche segnalate;

b) confrontare le problematiche rilevate in fase preventiva con quelle rilevate nell'ambito del controllo successivo.

3. Il responsabile del servizio interessato e/o il responsabile del servizio finanziario che, in sede di effettuazione del controllo preventivo, rilevi elementi comportanti potenziali illegittimità dell'atto amministrativo, provvede a segnalarle al Segretario Generale, il quale può attivare un confronto con verifiche specifiche, finalizzate anche all'adozione di eventuali atti di autotutela.

TITOLO III

I Controlli Successivi

Art. 10

Finalità dei controlli successivi di regolarità amministrativa

1. L'Amministrazione assoggetta a controllo successivo di regolarità amministrativa, le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è finalizzato:

a) a monitorare e verificare la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti adottati;

b) a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del responsabile del servizio ove vengano ravvisate patologie;

c) ad individuare gli elementi di criticità e di rischio ricorrenti, per analizzarne le cause.

Art. 11
Nucleo di controllo

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è svolto sotto la direzione del Segretario Generale con la partecipazione dei responsabili di area.

Il nucleo di controllo è collegiale e può servirsi anche dell'organo di revisione contabile.

Art. 12
Oggetto e metodologia del controllo successivo di regolarità amministrativa

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato sulle determinazioni di impegno di spesa ,su gli atti di liquidazione,su gli atti di accertamento di entrata, sui contratti di importo superiore ai 40.000,00 euro al netto di IVA e su gli altri atti/procedimenti definiti annualmente dalla Giunta Comunale. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta con tecniche di campionamento stabilite dal nucleo di controllo. Le tecniche adottate dovranno garantire la casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo.

Il controllo successivo è svolto a cadenza bimestrale e dovrà riguardare il 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti di importo superiore a 40.000,00 euro al netto di Iva ed il 5% di tutti gli altri atti/procedimenti come sopra definiti ed emessi nel bimestre di riferimento.

Le schede elaborate sui controlli a campione dovranno contenere:

- a)il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;
- b)i rilievi sollevati sulle singole parti che compongono l'atto;
- c)le osservazioni che il nucleo di controllo ritenga opportuno comunicare ai soggetti destinatari dell'attività di controllo.

Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Segretario Generale trasmette una relazione riepilogativa dell'attività di controllo al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente del Consiglio Comunale, all'Organo di Revisione ed all'Organismo di Valutazione/Nucleo di Valutazione.

Titolo IV
Il Controllo di Gestione

Art. 13
Oggetto e finalità del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi

offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. L'Amministrazione attua il controllo di gestione al fine:

- a) di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- b) di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

La disciplina del controllo di gestione riportata nel presente regolamento integra e sostituisce le parti, con essa incompatibili, presenti nel vigente regolamento di contabilità.

Il controllo di gestione ha come riferimento temporale l'esercizio finanziario, conseguentemente assume come documento programmatico di riferimento il Piano esecutivo di gestione (PEG).

Art. 14

Articolazione del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune

2. Il controllo di gestione si articola in quattro fasi:

- a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi, correlato con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria del Comune, con particolare riferimento al Piano Esecutivo di Gestione – PEG / Piano delle risorse finanziarie;
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, rapportati all'organizzazione ed alle azioni dell'Amministrazione, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- c) valutazione dei dati acquisiti in rapporto al piano degli obiettivi, mediante confronto con un sistema di indicatori, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
- d) accertamento al termine dell'esercizio, del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, dei costi riferiti a ciascun servizio e centro di costo.

ART.15

Responsabile del controllo di gestione

Il servizio controllo di gestione è incardinato nel Servizio Finanziario del Comune. Il Responsabile e coordinatore del suddetto servizio è il responsabile del servizio finanziario che si avvale di idonea unità composta dal proprio personale.

Ogni responsabile deve individuare all'interno del proprio servizio un referente che ha cura di rilevare e trasmettere i dati e le informazioni necessarie per un'efficiente gestione del controllo.

Il responsabile del servizio controllo di gestione predispone e firma un referto conclusivo annuale che viene trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

TITOLO V Il Controllo Strategico

Art. 16 Oggetto e finalità del controllo strategico

1. L'attività di controllo strategico consiste nella verifica:
 - a) dello stato di attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, presentate dal Sindaco al Consiglio in base a quanto previsto dall'art. 46, comma 3) del d.lgs. n. 267/2000, secondo le modalità di verifica realizzate in base all'art. 42, comma 3) dello stesso decreto;
 - b) dell'attuazione dei programmi definiti nella Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) in base all'art. 170 del d.lgs. n. 267/2000;
 - c) negli atti di mero indirizzo, costituenti direttive programmatiche senza effetti diretti o indiretti sul bilancio, elaborati dalla Giunta o dal Consiglio al fine di precisare o specificare i contenuti di azioni o programmi.
2. I programmi sottoposti al controllo strategico sono codificati e sono collegati agli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione – PEG.

Art. 17 Strumenti e metodologie per il controllo strategico

1. Amministrazione definisce e programma gli obiettivi strategici, sulla base delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, mediante la predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica, approvata dal Consiglio Comunale unitamente al bilancio annuale e pluriennale in base a quanto previsto dall'art. 170 del d.lgs. n. 267/2000.
2. Il Sindaco definisce ed aggiorna annualmente gli obiettivi strategici e di sviluppo, con il supporto del Segretario Generale e di una specifica conferenza di servizi coinvolgente i responsabili di servizio, individuando le linee di intervento e le progettualità prioritarie, nonché le relative tempistiche di realizzazione, da ricondurre al processo formativo e approvativo della Relazione Previsionale e Programmatica.
La relazione previsionale e programmatica identifica, per ogni programma strategico dell'Ente, gli obiettivi prioritari ed i principali risultati da realizzare in relazione alle risorse assegnate.

3. Il monitoraggio delle linee di intervento e degli obiettivi prioritari è effettuato entro il mese di settembre in occasione della verifica degli equilibri di bilancio, ed in sede di approvazione del rendiconto di gestione.

Il monitoraggio consente di verificare lo stato di attuazione dei programmi attraverso l'analisi della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra obiettivi strategici, decisioni adottate e risorse utilizzate.

Art. 18

Criteri organizzativi per il controllo strategico

1. L'unità preposta al controllo strategico, è formata dai responsabili di servizio ed è posta sotto la direzione del Segretario Generale.

TITOLO VI

Il Controllo sulle Società Partecipate

Art. 19

Definizione degli organismi partecipati assoggettabili a controllo

1. L'Amministrazione verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente intesi come:

a) gli organismi di natura societaria, sia partecipati direttamente sia con partecipazione indiretta, quando affidatari di servizi di interesse generale o comunque qualificabili come servizi pubblici locali, di servizi strumentali e di servizi commerciali connessi ai servizi pubblici locali;

Art. 20

Presupposti e finalità del controllo sugli organismi partecipati

1. L'Amministrazione indica nella Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) per gli organismi partecipati gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, secondo quanto previsto dall'art. 170, comma 6) del d.lgs. n. 267/2000.

2. L'Amministrazione verifica lo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali affidati agli organismi partecipati, al fine di riscontrare:

a) l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli stessi;

b) la coerenza della loro attività con il principio di sana gestione, in relazione al mantenimento degli equilibri finanziari;

c) la coerenza dell'attività e delle dinamiche economico-finanziarie degli stessi in rapporto al bilancio consolidato.

3. L'affidamento di servizi pubblici locali o di servizi strumentali agli organismi partecipati comporta da parte dell'Amministrazione o di altro ente affidante il controllo sulle attività affidate in gestione, nel rispetto delle modalità stabilite dal contratto di servizio.

4. L'Amministrazione effettua le verifiche ed i controlli sugli organismi partecipati richiesti da norme di legge o di regolamento, nonché determinati dagli indirizzi espressi dalla Corte dei conti ai sensi degli articoli 148 e 148-bis del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 21

Oggetto e finalità specifici del controllo sulle società partecipate

1. L'Amministrazione sottopone a controllo specifico, con riferimento alle società da essa partecipate, non quotate:

a) l'andamento dell'attività di ciascuna società, a fini di riscontro del rispetto del principio della sana gestione in rapporto agli equilibri del bilancio dell'ente locale;

b) la situazione di bilancio di ciascuna società partecipata, a fini di verifica di eventuali situazioni critiche, in rapporto ai limiti ed ai divieti operanti sul rapporto tra l'ente locale e la società stessa;

c) la spesa di personale e la spesa corrente di ciascuna società a partecipazione totale o di controllo che sia titolare di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolga funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, a fini di riscontro dei valori per il calcolo del rapporto tra le due voci di spesa;

d) la situazione economica e debitoria di ciascuna società partecipata, al fine di poter esercitare i poteri del socio in caso di situazioni di crisi, nonché di poter verificare il rapporto debiti-crediti;

e) il rispetto del patto di stabilità da parte di ciascuna società partecipata che risulti affidataria diretta di servizi pubblici locali o di servizi strumentali secondo il modulo "in house providing", nonché dei vincoli per le assunzioni di personale determinati dalla sottoposizione al patto stesso degli enti soci;

f) l'andamento della società e della sua gestione ai fini dell'esercizio, da parte dell'Amministrazione stessa, dei poteri del socio, secondo quanto previsto dal codice civile, anche in funzione delle opzioni derivanti da eventuali patti parasociali e dell'esercizio di azioni nei confronti degli amministratori.

2. L'Amministrazione verifica la gestione efficace, economica ed efficiente dei servizi affidati a ciascuna società partecipata in base a quanto stabilito dai rispettivi contratti di servizio o dagli atti pattizi a contenuto analogo, tenendo in considerazione anche quanto previsto dalle discipline settoriali dei singoli servizi.

Art. 22

Rapporto tra il controllo sulle società in house e l'esercizio del controllo analogo

1. In relazione al modello di affidamento "in house providing" nei confronti delle società a partecipazione interamente pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali o di servizi strumentali, l'amministrazione imposta ed organizza le misure e gli strumenti per l'esercizio del controllo analogo a quello espletato

sui servizi gestiti direttamente strutturando il sistema di raccordo almeno con i seguenti elementi:

- a) specifiche disposizioni nello statuto sociale volte a regolare l'esercizio del controllo da parte delle Amministrazioni pubbliche aventi la qualifica di socio;
- b) oggetto sociale delimitato nello statuto sociale;
- c) specifiche regole, definite nello statuto sociale, volte a disciplinare il trasferimento di quote solo tra soci pubblici, senza alcuna possibilità di apertura a soggetti terzi privati;
- d) specifiche clausole, definite negli eventuali patti parasociali, disciplinanti le forme di esercizio, anche con decisioni congiunte, del controllo sulle decisioni strategiche della società;
- e) specifiche clausole, definite nell'eventuale convenzione per la gestione associata del servizio affidato, disciplinanti i sistemi di regolazione dei rapporti tra le Amministrazioni pubbliche qualificabili come soci e la società affidataria, anche in forma di organismi collegiali;
- f) specifiche clausole, definite nei contratti di servizio, regolanti adeguati sistemi di informazione e di verifica sulla gestione del servizio affidato.

2. Qualora al capitale sociale della società affidataria di un servizio secondo il modulo "in house providing" partecipino, anche con quote ridotte, più amministrazioni pubbliche, esse devono definire accordi, patti parasociali o altri atti pattizi che regolino le modalità di formazione congiunta delle decisioni ed i processi di nomina condivisa dei propri rappresentanti negli organi esecutivi della società stessa.

3. I controlli posti in essere dall'Amministrazione nei confronti delle società partecipate in attuazione del presente regolamento costituiscono misure e strumenti per l'esercizio del controllo analogo nei confronti delle società affidatarie dirette secondo il modulo "in house providing".

Art. 23

Elementi particolari del controllo sulle società che gestiscono servizi strumentali

1. L'Amministrazione sottopone a controllo specifico l'attività delle società che gestiscono servizi strumentali, individuati a tal fine in base a quanto stabilito dall'art. 13 della legge n. 248/2006 e dall'art. 4 della legge n. 135/2012, al fine di:

- a) ricondurre le attività gestite a differenti processi di esternalizzazione, qualora la gestione da parte della società si rilevi diseconomica o sia inibita da specifica normativa;
- b) individuare le criticità nei processi gestionali dei servizi strumentali, particolarmente quando riferiti ad esigenze operative o manutentive dell'Amministrazione stessa, al fine di ridurre le condizioni di possibile rischio in caso di inefficienze.

2. L'Amministrazione verifica periodicamente che le società da essa partecipate che gestiscono servizi pubblici locali non siano risultate affidatarie di servizi

strumentali, al fine di garantire la separazione tra le attività, secondo l'obbligo stabilito dall'art. 13 della legge n. 248/2006.

Art. 24

Flussi informativi delle società partecipate

1. Le società partecipate assicurano comunque all'Amministrazione tutte le informazioni dovute in base a disposizioni di legge o di regolamento che prevedono forme di pubblicità obbligatoria in ordine a:

- a) struttura societaria, con particolare riferimento alle partecipazioni indirette in altre società;
- b) bilanci, rendiconti e altri documenti contabili societari obbligatori;
- c) curricula, compensi e altre informazioni patrimoniali obbligatorie relative agli amministratori e ai dirigenti della società.

Art. 25

Strumenti e metodologie per il controllo sulle società partecipate

1. Sulla base delle informazioni acquisite, l'Amministrazione effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

2. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

3. L'Amministrazione definisce periodicamente, con propri atti, anche di programmazione e di organizzazione, specifiche metodologie per l'analisi delle informazioni relative all'andamento gestionale delle società partecipate.

4. Gli atti di cui al precedente comma 3 costituiscono integrazione dei contratti di servizio e dei protocolli operativi.

Art. 26

Criteri organizzativi per il controllo sulle società partecipate

1. Le attività di controllo sulle società partecipate dall'Amministrazione sono esercitate da un'unità organizzativa specializzata, definita con specifici atti di organizzazione in base all'assetto complessivo del Comune.

2. Gli atti di organizzazione relativi all'unità deputata al controllo sulle società partecipate ne specificano le competenze e le responsabilità.

Art. 27

Strumenti di reportistica per il controllo sulle società partecipate e soggetti referenti dei risultati

1. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento, l'Amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere ogni società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, ed effettua la rilevazione degli elementi finalizzati ad evidenziare i rapporti finanziari tra essa e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
2. Gli elementi acquisiti sono sottoposti ad analisi e valutazione, nonché elaborati dall'unità organizzativa preposta ai controlli sulle società partecipate in un rapporto con cadenza semestrale.
3. Il rapporto evidenzia in particolare:
 - a) i risultati gestionali di ogni società partecipata;
 - b) l'evoluzione delle dinamiche organizzative ed economiche della società;
 - c) le eventuali criticità, sia generali sia specifiche.
4. Il rapporto a valenza semestrale è trasmesso al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale tramite il Presidente del Consiglio Comunale, nonché al Segretario Generale, ai Responsabili di servizio interessati dalle attività delle società partecipate (anche per estratto), all'Organo di Revisione dell'Amministrazione, agli Amministratori ed all'Organo di Revisione/Controllo di ciascuna società partecipata.

TITOLO VII

Il Controllo sulla qualità dei servizi

Art. 28

Oggetto e finalità del controllo sulla qualità dei servizi

1. L'Amministrazione controlla la qualità dei servizi da essa erogati, al fine assicurare la piena fruibilità degli stessi da parte degli utenti nel rispetto degli standard prestazionali ed erogativi definiti da essa o da autorità di settore.
2. L'Amministrazione garantisce il controllo della qualità dei servizi erogati dagli organismi gestionali esterni da essa partecipati mediante specifiche clausole regolative nell'ambito dei contratti di servizio o con direttive settoriali.

3. L'individuazione dei servizi erogati dall'Amministrazione è effettuata annualmente, sulla base di quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del d.lgs. n. 150/2009.

Art. 29

Strumenti e metodologie per il controllo sulla qualità dei servizi

1. L'Amministrazione verifica la qualità dei servizi mediante l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni.

2. Le metodologie di rilevazione di analisi della qualità sono elaborate con riferimento allo stato della conoscenza e della tecnologia più attuale e più efficace.

3. L'Amministrazione elabora ed aggiorna per ciascun servizio gestito direttamente specifici indicatori di qualità, finalizzati a consentire la misurazione dei livelli di qualità effettivamente resa, in rapporto agli standard definiti nella Carta della qualità dei servizi o in documenti analoghi.

4. L'Amministrazione stabilisce nei contratti di servizio con organismi gestionali esterni l'obbligo di definire per i servizi da essi gestiti indicatori di qualità analoghi a quelli previsti dal precedente comma 2.

5. Ciascun Settore/Servizio elabora, a fini di miglioramento qualitativo delle prestazioni, manuali per il controllo della qualità dei servizi erogati o di singole attività complesse, anche ai fini dell'ottenimento di certificazioni specifiche.

Art. 30

Criteri organizzativi per il controllo sulla qualità dei servizi

1. La qualità dei servizi è verificata da ciascun Servizio; le azioni di verifica sono sottoposte a direzione e controllo del Responsabile di Servizio preposto all'articolazione organizzativa erogatrice.

2. Gli atti organizzativi inerenti il controllo sulla qualità dei servizi sono comunque ispirati ai principi della trasparenza delle informazioni, del miglioramento continuo e della partecipazione degli utenti.

3. I Responsabili di servizio avviano il processo di rilevazione di soddisfazione dell'utenza entro il 31 dicembre di ogni anno, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo predispongono un rapporto annuale e lo inviano al Segretario Generale, al Sindaco ed alla Giunta.

4. Il Nucleo di Valutazione/O.I.V. si avvale delle risultanze del controllo di qualità dei servizi erogati al fine della valutazione delle Posizioni Organizzative.

TITOLO VIII
Il Controllo sugli equilibri finanziari

Art. 31

Principi di riferimento per il controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è finalizzato a verificare che il bilancio del Comune sia nella fase di previsione che di rendiconto, presenti:
 - a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
 - b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Art. 32

Controllo della gestione dell'indebitamento in relazione agli equilibri finanziari

1. L'Amministrazione sottopone a controllo specifico, in relazione agli equilibri finanziari, anche la situazione di indebitamento.
2. Qualora siano rilevate situazioni incongrue, potenzialmente comportanti squilibrio finanziario, l'Amministrazione adotta le misure idonee a ridurre l'indebitamento.

Art. 33

Criteri organizzativi per il controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del Servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'Organo di Revisione.

Art. 34

Indicatori di criticità relativi agli equilibri finanziari

1. L'Amministrazione finalizza il controllo sugli equilibri finanziari a rilevare, in particolare, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi;
- d) ricorso eccessivo all'indebitamento.

Art. 35

Strumenti di attuazione del controllo sugli equilibri finanziari

1. Al fine di ottimizzare il controllo sugli equilibri finanziari, il responsabile del servizio finanziario provvede periodicamente e comunque almeno due volte all'anno, in corrispondenza della verifica per la salvaguardia degli equilibri in base all'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000 e della chiusura d'esercizio, a richiedere ai Responsabili di Servizio l'effettuazione di specifiche verifiche in ordine:

- a) all'andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il piano esecutivo di gestione;
- b) all'andamento della gestione dei residui attivi e passivi e del fondo pluriennale vincolato con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito. In particolare la verifica dei residui attivi dovrà riguardare l'effettiva riscuotibilità del credito e delle ragioni per le quali lo stesso non è stato riscosso in precedenza;
- c) all'andamento della gestione di cassa anche ai fini dell'aggiornamento delle previsioni relativi agli aggregati significativi ai fini del rispetto del patto di stabilità;
- d) alla rilevazione e alla segnalazione di eventuali debiti fuori bilancio.

2. I Responsabili di Servizio sono tenuti ad inviare entro dieci giorni dalla richiesta le informazioni richieste e a motivare adeguatamente eventuali scostamenti rilevanti.

3. Il Responsabile del Servizio finanziario, sulla scorta delle informazioni raccolte, attesta con apposita relazione, asseverata dall'Organo di Revisione, il permanere degli equilibri finanziari e la trasmette entro cinque giorni al Sindaco, alla Giunta, ed al Segretario Generale.

In tale relazione viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari del Comune e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, nonché relativamente allo stato dell'indebitamento.

4. Nel caso in cui il controllo abbia evidenziato situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari od il conseguimento dell'obiettivo del rispetto del patto di stabilità, il responsabile del servizio finanziario procede alle segnalazioni previste dall'art. 153, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000, indicando gli eventuali provvedimenti da adottare.

5. Le verifiche disciplinate dal presente articolo sono sviluppate tenendo conto anche delle implicazioni finanziarie e patrimoniali sul bilancio comunale derivanti dall'andamento economico/finanziario degli organismi gestionali esterni.

Titolo IX Disposizioni finali e transitorie

Art. 36 Comunicazioni

1. Copia del presente regolamento, divenuto esecutivo, è inviato alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Art. 37 Norma di rinvio

I controlli disciplinati dal presente regolamento sostituiscono tutti i controlli previsti in altri regolamenti vigenti dell'Ente.

Art. 38 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione.